



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 26/03/2019

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019**

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

**26 marzo 2019**

In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO	P	GARUTI ERIKA	A
POLUZZI ALESSANDRO	P	POZZATO LUCIANO	P
BRUNELLI MONICA	P	ROSSI MARIA	A
PALLINI MARCO	P	STELLATO ANTONIO	A
REATTI GIULIA	P	PARESCHI VALERIA	P
LANZONI ANNALISA	P	POLAZZI MATTIA	A
RAVAIOLI STEFANIA	P	RIZZ RENATO	P
MEDRI DAVIDE	P		
MARCHETTI RICCARDO	P		
DRAGO ORLANDO	A		

### Assessori non Consiglieri

RAIMONDI RAFFAELLA	A
DE SANTIS ORONZO	P
MASETTI ANNA MARIA	P
FREGNA ENRICO	P
PASSARINI SILVIA	P

Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. RAVAIOLI STEFANIA
2. PARESCHI VALERIA
3. RIZZ RENATO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 in data 10/05/2012 modificata con successivo atto n. 41 del 25/09/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 1/1/2012 è stato previsto:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,64
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021 di modificare quanto già previsto per l'anno 2018;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato:

- il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (GU n. 28 del 02.02.2019) che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai Direttori dell'Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto degli interventi del Sindaco, degli assessori Passarini e Fregna e dei consiglieri Rizz, Pareschi, Lanzoni, come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri Pareschi, Rizz), espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. Di modificare dal 1/1/2019, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nel testo allegato.

Numero 15 - Seduta del 26/03/2019

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 15 del 26/03/2019**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI  
IMPOSTA 2019**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**PEZZOLI CLAUDIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT. CRISO MARIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).